

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

- Sez. Lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

Per Barba Maria Carmela (C.F. BRBMCR70D65F912W) nata a Nocera Inferiore (SA) il 25/04/1970 ed residente in Sarno (SA) alla Via Lavorate centro, 49/D rappresentata e difesa, - per mandato in calce del presente atto- dall'avv. Carmine De Simone (DSMCMN64D03F912L) presso il quale elett.te domicilia in Nocera Inferiore alla Via A. Barbarulo, 105;

Comunicazioni di Cancelleria: a mezzo telefax al numero 0810098747 ovvero a mezzo pec all'indirizzo c.desimone@avvocatinocera-pec.it

Ricorrente

Contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) in persona del Ministro e legale rappresentante pro – tempore, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia Romagna e dell'Ufficio Scolastico ambito provinciale di Reggio Emilia, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna alla via G. Reni, 4;

Contro Citro Vincenzina, residente in Fisciano (SA) alla via S.S. 18 n. 107;

Resistenti

PREMESSA

- La ricorrente, quale docente di scuola primaria, in quanto vincitrice di concorso pubblico abilitante, è stata assunta dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 1 c. 98 lett. C della Legge 13/07/2015 n. 107 per l'anno scolastico 2015/2016 con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 30/11/2015 e con decorrenza giuridica 01/09/2015, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nell'ambito della provincia di Salerno (all.1).
- All'atto dell'assunzione, la ricorrente era assegnata su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 presso la Direzione Didattica III° Circolo di Nocera Inferiore (SA).

- La ricorrente ha successivamente partecipato per l'anno scolastico 2016/2017, giusta Ordinanza del Miur n. 241/2016, con domanda di mobilità del 31/05/2015 (all.2) alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale esprimendo, ai fini del trasferimento, la preferenza su posto comune negli ambiti prescelti e secondo l'ordine ivi indicato, ai sensi dell'art. 1 c. 108 L. cit. e, in particolare, alla fase C prevista dall'art. 6 CCNI mobilità del 08/04/2016;
- Alla ricorrente era attribuito il punteggio, valido ai fini della mobilità nazionale, di 24 punti oltre al punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento alla figlia di punti 6 (all.2);
- La ricorrente indicava, nella predetta domanda di mobilità, 100 ambiti nazionali in ordine di preferenza e, in via prioritaria, gli ambiti provinciali della Regione Campania;
- Con successivo atto istituzionale del 29/07/2016 inviato via mail, il MIUR comunicò alla ricorrente che: *“per l'anno scolastico 2016/2017 ha ottenuto il trasferimento presso: Emilia Romagna ambito 0019 tipologia di posto comune”* (all. 3).
- In pari data erano pubblicati dal CSA di Salerno, i bollettini dei movimenti provinciali della Regione Campania (all. 4). Dal predetto Decreto di pubblicazione, si evinceva che numerosi docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente, erano assegnati e trasferiti negli ambiti prioritariamente scelti da quest'ultima e ricompresi nella provincia di residenza;
- Dai predetti bollettini dei trasferimenti, si evince con certezza che, in almeno due casi la ricorrente è stata illegittimamente “scavalcata” da docenti aventi la medesima posizione giuridica, ovvero assunzione nell'anno scolastico 2015/2016 ed immissione in ruolo dalla graduatoria ad esaurimento (GAE) ma con punteggio inferiore e, tuttavia, assegnate agli ambiti da questa prescelti. Trattasi, evidentemente, di docenti partecipanti alla medesima fase di mobilità (fase C) e per la stessa classe di concorso -Scuola primaria-, senza nessuna precedenza ex art. 13 CCNI del 08/04/2016 e non risultanti vincitrici di concorso. In particolare risulta che la docente Citro Vincenzina (nata il 23/10/1976 in Fisciano (SA)) punti 17 è stata assegnata all'ambito 0024 Regione Campania - Provincia Salerno – (all.5), scelto dalla ricorrente al n° 7 in ordine di preferenza. Allo stesso modo anche la docente Izzillo Romina (nata il 18/01/1972) punti 21 è stata assegnata all'ambito 0024 Regione Campania - Provincia Salerno - (all.5). Di quest'ultima l'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno

continuamente compulsato, non forniva la documentazione richiesta perché: *trattata da altro U.S.P.*

Rilevato in diritto

In punto di fumus boni iuris

Chiarito che la ricorrente è stata assunta a seguito del piano straordinario d'assunzioni, previsto dalla L. 107/15 per l'insegnamento nella scuola primaria, la legislazione in materia ha previsto al c. 98° dell'art. 1 L. 107/15 (all.6) che: *al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:*

a) soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 del T.U. di cui al DLgs 16/04/94 n. 297 e successive modificazioni, di competenza degli Uffici scolastici regionali.

b) in deroga all'art. 399 del T.U. di cui al DLgs 16/04/94 n. 297 e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96 lettere a) e b) che non risultino destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica la 01/09/2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a) secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

c) in deroga all'art. 399 del T.U. di cui al DLgs 16/04/94 n. 297, e successivi modificazioni, i soggetti di cui al comma 96 lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

Inoltre il comma 73 del citato art. 1 L. 107/15, con riferimento alla mobilità, ha previsto che l'assegnazione della sede, ai docenti immessi in ruolo per effetto del predetto art. 1 comma 98 lett. b) e c) assunti nell'anno 2015/ 2016, fosse provvisoria, dovendo avvenire l'assegnazione della sede definitiva, per il successivo anno 2016/2017 attraverso le operazioni di mobilità. In questa prospettiva, il successivo comma 108 dell'art. 1 L. 107/15, ha disposto testualmente che: *“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai*

docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art. 399, comma 3, del T.U. di cui al DLgs 16/04/94 n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96 lettera b) assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96 lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98 , lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili ed autorizzati”.

Consegue che, gli assunti a seguito del piano straordinario di mobilità, ai sensi del comma 98 lett. b) e c) assegnati provvisoriamente in una sede, nell'anno scolastico di ingresso in ruolo 2015/2016, hanno poi partecipato alla prevista mobilità, a domanda o in mancanza d'ufficio, su ambiti nazionali e con attribuzione della sede definitiva che sarà mantenuta, secondo il disposto della legge, per un triennio. Le modalità operative della mobilità sono state previste dal MIUR con O.M. n. 241 del 08/04/2016 (all.7) e con il C.C.N.I. sulla mobilità ed in particolare con l'art. 6 del suddetto contratto (all.8). In particolare il citato art. 6 ha previsto per la mobilità territoriale e professionale, quattro distinte fasi, denominate fase A, fase B, fase C e fase D. in particolare per la fase C, rilevante per il caso cui al presente ricorso, l'art. 6 ha stabilito che: *“Gli assunti nell’a. s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi b e c del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine*

di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".

Operativamente l'allegato 1 del suddetto C.C.N.L. (all.9) nella sezione "effettuazione della fase C, ambito nazionale" scandisce i diversi passaggi e l'ordine di operazione dei movimenti come di seguito:

a) trasferimenti a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III) – 1) – 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e) trasferimento dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengono indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla prima provincia dell'ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.

In conclusione, riassuntivamente, il citato art. 6 del C.C.N.L., pone a fondamento della procedura di mobilità il criterio delle preferenze d'ambito e del più alto punteggio, in assenza dei titoli di precedenza. Sennonché in spregio alle regole testé innanzi citate, in concreto, l'operato dell'Amministrazione scolastica all'esito delle operazioni di mobilità si è rivelato del tutto illegittimo, giacché in almeno due casi, tra quelli che si è avuta la possibilità del riscontro, ovvero per l'ambito 0024 Campania, indicato dalla ricorrente come settima preferenza, ha assegnato le sedi vacanti a docenti con punteggio inferiore a quello della stessa ricorrente. Ovviamente il tutto in violazione delle regole che presidiano alla formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione dei generali principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. sancito dall'art. 97 Cost.

L'assurdo modus operandi dell'Amministrazione scolastica, è rinvenibile nel difetto di fondo, di ordine interpretativo, rafforzato dalla indubbia equivocità delle disposizioni ed in particolare di quelle attuative del CCNL, tale per cui non è stata elaborata un'unica graduatoria secondo il punteggio ricoperto tra tutti gli interessati, assegnando poi le sedi disponibili in ordine di preferenza, ma tante graduatorie secondo l'ordine di preferenza espresso dai docenti nella propria domanda. In altri termini, la scelta da parte del docente di una preferenza in una posizione anziché in un'altra, quindi in un ambito anziché in un altro, ha determinato il sostanziale annullamento del punteggio generale. Cosicché è accaduto, ad esempio, che fatta la scelta in un determinato ambito, il MIUR ha attribuito i posti disponibili, nell'ambito, ai docenti con più elevato punteggio. L'anomalia si rinviene, invece, allorquando lo stesso docente che non ha ottenuto l'assegnazione in quell'ambito scelto, si è visto negare l'assegnazione del posto anche nell'ambito scelto, immediatamente successivo, perché assegnato a docenti con punteggio inferiore e solo perché questi avevano indicato quest'ambito come prima preferenza. A questo punto, non ve chi non veda che, affidare la procedura di mobilità a codesti criteri, quasi cabalistici, prescindendo dall'unico criterio valido e legale ovvero dall'assegnazione dei posti, nei limiti della disponibilità, secondo l'ordine di preferenza indicata nella domanda, seguendo lo scorrimento della graduatoria in relazione al punteggio posseduto, ha determinato delle gravi anomalie tanto che docenti con punteggi più elevati si sono visti scavalcare da altri colleghi con punteggi inferiori solo perché nelle scelte delle sedi hanno seguito un diverso ordine.

In conclusione, si può ben dire che la condotta dell'Amministrazione scolastica è palesemente illegittima perché, ha finito per introdurre un criterio selettivo, quello dell'ordine posizionale delle preferenze, non previsto dalla normativa primaria che, al contrario, prevede unicamente che tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla L. 107/15, fase C) concorressero all'assegnazione delle sedi definitive secondo un unico criterio, quello del punteggio.

In punto di periculum in mora

Come detto la ricorrente, in seguito all'illegittima procedura di mobilità, è stata assegnata all'ambito 0019 Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia, invece che nel primo ambito scelto in sede di domanda o negli ambiti prossimi al primo. Detta circostanza ha costretto la ricorrente ad uno spostamento dalla sua residenza di circa 700 Km, incidendo negativamente sulla vita personale e di relazione, con gravi ripercussioni in termini di stravolgimento degli equilibri familiari. Con Sentenza del 06/12/2007 (Trib. di Nocera Inferiore) fu pronunciato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra la ricorrente e il marito. Le due figlie, all'epoca minori, sono oggi maggiorenni entrambe studentesse universitarie, conviventi con la ricorrente, unico, attuale, punto di riferimento. Peraltro, anche dal punto di vista reddituale, lo stipendio della ricorrente rappresenta l'unica forma di sostentamento della famiglia, cosicché, gioco – forza, il dover affrontare le diverse spese per alloggio, vitto e quant'altro necessario per potersi mantenere lontani dalla propria residenza, ha creato e crea notevolissime ripercussioni negative nell'ambito familiare. Non solo, ma le forti tensioni emotive, determinatesi a seguito del trasferimento su sede scolastica così lontana dalla residenza, ha inciso negativamente anche sulla salute della ricorrente, giacché già sofferente di ipertensione arteriosa, ha visto notevolmente aggravarsi la sua patologia con valori pericolosamente alti di pressione arteriosa e frequentissimi e prolungati stati d'ansia. Non vi è dubbio che il requisito del periculum in mora, sussiste anche e soprattutto quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto o relativo, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (spesso dotate, come nel caso di specie, anche di rilievo e protezione costituzionale) che rendono necessario un pronto ed immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela. In questo senso, perpretare un pregiudizio che è già in atto, indubbiamente produttivo di danno alla persona, tradottosi in un forzato abbandono della consueta vita familiare e delle generali conseguenze che questo comporta, in

termini di sconvolgimento degli equilibri familiari, verrebbe ulteriormente aggravato dai tempi necessari alla definizione del giudizio di merito, producendo conseguenze negative e comunque non reintegrabili successivamente in forma specifica o attraverso meccanismi risarcitori. Si richiama, a tal proposito, la giurisprudenza che ha evidenziato come *“la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del periculum in mora”* (Trib. di Civitavecchia 10/01/08). Ancora: *“in caso di trasferimento, sussiste il “periculum in mora”, necessario per l’emanazione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”* (Trib. Roma 26/01/00).

Tanto premesso

CONCLUSIONI

In via preliminare e cautelare

- Rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare, sussistendone i presupposti del danno grave e irreparabile, Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito sospendere l'assegnazione definitiva operata dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna / ambito territoriale della Provincia di Reggio Emilia, assegnando la ricorrente, anche temporaneamente e con riserva, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania / ambito territoriale della Provincia di Salerno e più precisamente ambito 0024 ove illegittimamente è stata scavalcata o altro ambito scelto secondo i criteri della viciniorità, ed in ogni caso adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio di merito, ordinando all'Amministrazione resistente di dare attuazione all'emanando provvedimento cautelare;
- Ordinare all'Amministrazione Scolastica resistente, la produzione in giudizio della documentazione relativa alla docente Izzillo Romina (C.F. ZZLRMN72A58C476V) nata il 18/01/1972 assegnata, a conclusione della fase di mobilità nazionale, all'ambito 0024

Provincia di Salerno, al fine di poterne rilevare la residenza onde consentirne la notifica del ricorso e del relativo Decreto, nella qualità di controinteressata al giudizio.

Nel merito

In ordine la *fumus boni iuris* accertato e ritenuto illegittimo l'operato dell'Amministrazione Scolastica, lesivo del diritto soggettivo della ricorrente e, anche previa disapplicazione del CCNL del 08/04/2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data, dichiarare il diritto della stessa all'assegnazione della sede definitiva nell'ambito Territoriale della Provincia di Salerno, così come scelto nella domanda di mobilità come prima scelta.

Condannare il MIUR alle spese e competenze di giudizio.

Con più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si dichiara ai fini del pagamento del contributo unificato, che la controversia è di valore indeterminabile e che la ricorrente è esente dal relativo pagamento ricorrendone i presupposti reddituali ex D.L. 06/07/2011 n. 98 convertito dalla Legge 15/07/2011 n. 111 come da dichiarazione allegata agli atti.

Si produce:

- 1) Contratto di lavoro;
 - 2) Domanda di mobilità;
 - 3) Comunicazione MIUR;
 - 4) Decreto USP Salerno;
 - 5) Domanda di mobilità e dichiarazione dei servizi all. D Citro Vincenzina;
 - 8) L. 107/15 art. 1;
 - 9) O.M. n. 241 del 08/04/2016;
 - 10) C.C.N.I. mobilità del 08/04/16;
 - 11) C.C.N.I. all. 1;
 - 12) Sentenza di divorzio;
- Nocera Inferiore, 07/12/20106.

Avv. Carmine De Simone